

# Il nuovo diritto contabile svizzero



**Giovanni Storni**

Avvocato  
Esperto fiscale diplomato  
Amministratore delegato  
Interfida SA, Chiasso

**Tutte le norme contabili vengono raggruppate in un unico capitolo del Codice delle obbligazioni. Resta la possibilità di creare riserve tacite e pertanto la riforma diventa fiscalmente neutrale. Diventa possibile tenere la contabilità in valuta estera ed usare la lingua inglese. Seppure senza eccessi la trasparenza è aumentata**

### 1. Introduzione alle principali modifiche del diritto contabile

Dopo 4 anni di discussione l'Assemblea federale, con delibera del 23 dicembre 2011, ha approvato il nuovo diritto contabile svizzero, modificando in modo sostanziale il capitolo 23 del Codice delle obbligazioni (di seguito CO, in particolare gli articoli 957-963b CO. Di seguito i nuovi articoli del CO verranno indicati come n-articoli). Il termine per l'inoltro del referendum è scaduto il 13 aprile 2012<sup>[1]</sup>. L'entrata in vigore della nuova normativa è stata decisa per il 1. gennaio 2013. Il Consiglio federale deve ancora definire le norme contabili riconosciute in una nuova ordinanza che entrerà in vigore contestualmente alle nuove disposizioni del CO. Se non vi saranno slittamenti, il nuovo diritto contabile troverà la sua prima applicazione all'anno commerciale 2015 (n-articolo 2 capoverso 1 delle norme transitorie), mentre la prima applicazione delle nuove norme relative al conto di gruppo è attesa per l'anno commerciale 2016 (n-articolo 2 capoverso 3 delle norme transitorie). A livello aziendale, per le piccole e medie imprese (di seguito PMI) l'adozione facoltativa, e quindi anticipata, delle nuove norme è possibile ed anche consigliabile ritenuto come, nella sostanza, non vi siano contraddizioni particolarmente rilevanti fra le vecchie e le nuove regole.

La modifica del CO che ci occupa ha portato al raggruppamento di tutte le norme contabili in un unico capitolo del CO, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che le deve adempiere. La diversa intensità di regolamentazione dipende dall'importanza economica del soggetto stesso. Alla nuova normativa sono assoggettate tutte le forme delle persone giuridiche, indipendentemente dal volume d'affari raggiunto, mentre per le imprese individuali e le società di persone la nuova normativa vincola unicamente coloro che nell'ultimo esercizio hanno raggiunto una cifra d'affari su-

### Disclaimer:

il presente articolo non è esaustivo e non intende fornire raccomandazioni specifiche. Esso è stato redatto unicamente a scopo formativo e di presentazione a titolo generale del nuovo diritto contabile.

periore a 500'000 franchi (n-articolo 957 capoverso 1 CO). Scompare quindi l'elemento dell'iscrizione a registro di commercio quale fattore determinante per la tenuta della contabilità (attuale articolo 957 CO). L'indicazione della soglia di 100'000 franchi di cifra d'affari quale limite massimo per poter derogare al principio della correlazione temporale (n-articolo 958b CO), essendo in palese contrasto con il n-articolo 957 CO che disciplina l'obbligo di tenere la contabilità, è da considerare come un errore redazionale, che si spera venga corretto in occasione della, tanto attesa, revisione del diritto azionario, la cui versione definitiva resta ostaggio delle discussioni e tatticismi legati all'iniziativa "Minder" (regolamentazione dei salari ai manager). Venuta meno una intesa in parlamento, l'iniziativa diventa oggetto di votazione popolare<sup>[2]</sup>. La soglia prevista nel citato n-articolo 957 CO ha per conseguenza che tutte le imprese, escluse quelle che si sono dotate di personalità giuridica, che non raggiungono la cifra d'affari di 500'000 franchi possono limitare la loro contabilità alla tenuta delle "entrate e delle uscite" e del "patrimonio". In parole semplici esse possono limitarsi alla tenuta dei "conti della serva" (libro cassa) e tenere la distinta del patrimonio. Con questa novità si è voluto ridurre l'onere amministrativo per le PMI. Se ciò porterà veramente ad una riduzione dell'onere amministrativo dipenderà non da ultimo dal contenuto delle richieste di dettagli contabili che regolarmente vengono formulate dall'autorità fiscale.



Prima di passare, seppure in via generale, alla presentazione della nuova normativa, va detto che il principio del "dual use" del rendiconto, ovvero validità del rendiconto sia a livello civilistico-societario che a livello fiscale è rimasto invariato. Pure invariati sono rimasti sia il principio della preminenza e con ciò resta confermato il concetto dell'imparità (utili da considerare solo al momento della realizzazione, costi da considerare già al momento della presa di coscienza), sia il principio della preminenza inversa, ovvero un costo ai fini fiscali, anche se giustificato unicamente da una norma fiscale e non dall'andamento economico (ad esempio: l'accantonamento di un terzo sul magazzino; l'ammortamento immediato su determinati investimenti o l'ammortamento accelerato = applicazione del doppio dell'aliquota d'ammortamento) è ritenuto tale unicamente se è stato inserito nel rendiconto.

Il principio della preminenza inversa, giustamente, viene criticato come una ingerenza del diritto fiscale nel diritto civile inquinando la "fair presentation" rispettivamente la "true and fair view". Resta da vedere come sarà possibile conciliare il principio della "fair presentation" e la possibilità, come si vedrà di seguito, di creare riserve a diverso titolo (possibilità di creare riserve occulte). In merito alla "fair presentation" rispettivamente alla "true and fair view", leggendo i dettami del n-articolo 960 capoverso 2 CO che recita: "La valutazione dev'essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l'attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell'impresa", e del n-articolo 958 capoverso 1 CO che indica: "I conti devono esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile", non sembra che si voglia difendere con particolare fermezza l'obiettivo della "true and fair view".


Pur ammettendo che il legislatore si è sempre servito di formulazioni generali, non va dimenticato che non esiste solo il rischio derivante da un "eccesso di regolamentazione" ma anche quello dato da una "lacuna di regolamentazione". L'arte sta nel saper evitare entrambi i casi. Dopo il parlamento la parola passa alla prassi.

In questa costante ricerca di un equilibrio fra le tendenze ed esigenze internazionali di una "fair presentation" e la storica cultura aziendale svizzera dell'accumulo di riserve (più o meno) tacite, si introduce il n-articolo 958c CO che fra i principi della presentazione regolare dei conti – da osservare in modo particolare – indica la completezza, l'affidabilità, la prudenza e l'essenzialità.

Il nuovo ordinamento, riconfermando la possibilità di costituire riserve tacite, seppure entro determinati limiti che la prassi andrà a definire con maggiore precisione, ha permesso di rendere il progetto fiscalmente neutrale.

Ora è possibile tenere la contabilità anche nella moneta più importante per l'attività dell'impresa (n-articolo 957a capoverso 4 CO). In caso di redazione dei conti in moneta estera, i valori vanno comunque indicati anche in franchi svizzeri e vanno menzionati i corsi di conversione (n-articolo 958d capoverso 3 CO). I conti vanno redatti o in una lingua nazionale o in inglese (n-articolo 958d capoverso 4 CO).

Maggiore trasparenza: le imprese debtrici di un prestito in obbligazioni o quotate in borsa devono pubblicare o trasmettere, a chiunque ne faccia domanda, il conto annuale e il conto di gruppo. Mentre le altre imprese devono autorizzare i creditori, che dimostrino un interesse degno di protezione, a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. In caso di disaccordo, decide il giudice (n-articolo 958e capoverso 2 CO).



Con il nuovo diritto contabile cambia l'ottica della contabilità. Non si tratta più di una semplice registrazione di ciò che è accaduto, confronta il tenore del n-articolo 957a capoverso 1 CO che recita: "La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d'esercizio dell'impresa (situazione economica)". A questo proposito vedi anche le maggiori possibilità di costituzione di accantonamento (vedi n-articolo 960e CO) come pure le maggiori indicazioni richieste nell'allegato (vedi per esempio il n-articolo 959c capoverso 2 cifra 13 CO).

Quindi, alla fine di ogni anno occorre chiarire se ci sono indicatori (detti anche "indicatori negativi") che fanno giudicare in modo diverso il ritorno di cassa e che quindi portano ad una valutazione diversa della situazione economica dell'impresa; per esempio (i) un impianto che è stato sviluppato dall'impresa con un costo d'investimento di 200'000 franchi e che sul mercato è ottenibile per 130'000 franchi obbliga l'impresa ad intervenire con una rettifica di valore; oppure per esempio (ii) la concorrenza ha lanciato un prodotto innovativo e molto meno costoso, o le norme legislative in materia ambientale sono cambiate e i prodotti dell'azienda non sono ancora in grado di rispettare i nuovi parametri; anche questi "elementi negativi" vanno considerati. Mentre gli "indicatori positivi", ovvero quando elementi concreti lasciano intendere in modo attendibile che il ritorno finanziario sarà più alto delle attese, non costituiscono per l'azienda un obbligo di scioglimento di riserve.

## 2. Il bilancio (attivi e passivi)

La nuova suddivisione delle poste di bilancio riprende in parte l'attuale suddivisione richiesta per le società anonime (articolo 663a CO) e si ispira alla regolamentazione riguardante gli "International Financial Reporting Standards" (IFRS). Il nuovo

diritto contabile indica le voci minime da indicare, è possibile aggiungerne delle altre, prestando attenzione al principio della continuità.

Mentre il progetto iniziale di legge del Consiglio federale prevedeva una valutazione individuale di ogni attivo e passivo, la versione definitiva si accontenta di disciplinare che *"gli attivi e i debiti sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano rilevanti e non siano abitualmente valutati per gruppi [...]"* (n-articolo 960 capoverso 1 CO). Nuova è la definizione dell'obbligo e della facoltà di attivazione (n-articolo 959 capoverso 2 CO). Secondo tale norma, un attivo è considerato tale se è probabile che comporti un afflusso di mezzi e il suo valore può essere stimato in modo attendibile. Gli altri elementi patrimoniali non possono essere iscritti a bilancio. Pertanto, eventuali investimenti la cui redditività è pari a zero, e pertanto non in grado di portare un afflusso di mezzi, non potranno essere attivati, indipendentemente dall'ammontare pagato.

Nuovo è l'obbligo di attivazione delle *"[...] prestazioni di servizi non fatturate"* (n-articolo 959a capoverso 1 cifra 1 lettera d CO).

Nuovo è l'obbligo di contabilizzazione dei debiti al loro valore nominale (n-articolo 960e capoverso 1 CO) e l'obbligo di suddivisione fra capitale di terzi a breve termine remunerato e a breve termine non remunerato, come pure fra capitale di terzi a lungo termine remunerato e quello sempre a lungo termine ma non remunerato (n-articolo 959a capoverso 2 cifra 1 e cifra 2 CO).



Se in considerazione di eventi passivi (indicatori negativi) v'è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari. Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per *"[...] misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa"* (n-articolo 960e capoversi 2 e 3 CO).

Nel capitale proprio, per le società anonime, è sparita la "riserva per azioni proprie". Per contro le "azioni proprie" vanno messe al passivo a decremento del capitale proprio (n-articolo 959a capoverso 2 cifra 3 lettera e CO). Per tutti

i soggetti vale la suddivisione fra riserva legale da capitale (nate dal versamento di aggio; dette anche "nate dall'esterno") e riserva legale da utili rispettivamente facoltativa da utili (dette anche "nate dall'interno") (n-articolo 959a capoverso 2 cifra 3 CO).

Nuova è l'indicazione separata nel bilancio o nell'allegato dei crediti e dei debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione (n-articolo 959a capoverso 4 CO).

Non è più possibile iscrivere gli ammortamenti e le rettifiche di valore nei passivi. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere direttamente (abbattendo l'attivo) o indirettamente (voce di rettifica sotto l'attivo) imputati agli attivi in questione, a carico del conto economico (n-articolo 960a capoverso 3 CO).

### 3.

#### Il conto economico (costi e ricavi)

La suddivisione del conto economico attualmente in vigore la si evince da una norma del diritto azionario (articolo 663 CO) e risulta assai rudimentale. Per contro, la nuova suddivisione si ispira alle norme Swiss GAAP FER senza spingersi fino a richiedere l'obbligo di evidenziazione dei risultati intermedi come l'"*Earnings before Interests and Taxes*" (EBIT) e del risultato ordinario, lasciando la libertà di compilare un conto economico della produzione o un conto economico della vendita (n-articolo 659b capoverso 1 CO). Con l'indicazione "importo netto da ricavi" (n-articolo 659b capoverso 2 cifra 1 CO) si è voluto chiarire che va indicato unicamente l'importo netto, inteso come già decurtato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) che va trasferita al consumatore finale. Resta l'insicurezza di quanto restrittivo debba essere inteso il termine "netto" che, in caso di una interpretazione troppo estensiva, andrebbe a ledere il principio della trasparenza rispettivamente il divieto di compensazione (vedi sotto). Il termine "netto" dovrebbe includere unicamente sconti e ristorni. Le spese d'incasso come pure le perdite su debitori (per la costituzione del Delcredere) dovrebbero essere iscritte quale voce di costo. Conseguentemente alla regola del n-articolo 959a capoverso 1 cifra 1 lettera d CO che prevede l'attivazione delle "prestazioni di servizio non fatturate", il n-articolo 959b capoverso 2 cifra 2 CO prevede l'iscrizione a conto economico della variazione *"[...] delle prestazioni di servizi non fatturate"*. Ciò porta ad una estensione del termine di "realizzazione dell'utile" svincolandolo dal fatto se il servizio è, o non è, ancora stato fatturato. Va da sé che ogni estensione del termine "realizzazione dell'utile", portando di fatto ad un incremento della base imponibile, porta ad una maggiore tassazione. Con il n-articolo 958c capoverso 1 cifra 7 CO il divieto di compensare attivi e passivi, come pure costi e ricavi, è stato rafforzato e va quindi applicato in modo restrittivo anche se sono già previste delle eccezioni (vedi più avanti, per esempio nel n-articolo 959c capoverso 1 cifra 3 CO). L'attuale regolamentazione del divieto di compensazione deriva da una norma del diritto delle società anonime ed anche essa permette delle eccezioni purché vengano menzionate nell'allegato (confronta articolo 662a capoverso 3 CO).



#### 4.

##### L'allegato

Con la, comunque, considerevole concretizzazione del principio di trasparenza ("*true and fair view*"; "*fair presentation*"), il numero maggiore di novità lo troviamo nelle disposizioni che disciplinano l'allestimento dell'allegato (n-articolo 595c CO). Trattandosi perlopiù di modifiche puntuali atte a favorire la "*true and fair view*", una esposizione schematica risulta difficile.

L'allegato non è obbligatorio per le imprese individuali e le società di persone a condizione che non siano tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese. In ogni modo, in caso di rinuncia all'allestimento dell'allegato, rimane in vigore anche per queste imprese l'obbligo di inserire direttamente nel bilancio o nel conto economico le informazioni supplementari richieste dalle disposizioni concernenti l'articolazione minima del bilancio e del conto economico (n-articolo 959c capoverso 3 CO), come ad esempio l'ammontare netto dello scioglimento delle riserve tacite se ciò porta ad una presentazione del risultato economico in modo più favorevole (vedi n-articolo 959c capoverso 1 cifra 3 CO).

Il n-articolo 959c capoverso 1 CO indica espressamente che l'allegato completa ed illustra le altre parti del conto annuale. Nuovo è l'obbligo di indicare i principi applicati per l'allestimento del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge. In altre parole, tutto quanto non è definito dalla legge va deciso e inserito nell'allegato (per esempio i tempi d'ammortamento). Sarà interessante leggere le diverse formulazioni che verranno sviluppate dalla prassi ed in particolare per le società che hanno eseguito l'*opting-out*.

Nell'allegato va menzionato, fra l'altro:

- il numero di quote sociali proprie detenute dall'impresa stessa e dalle imprese in cui questa ha una partecipazione, come pure l'acquisto e l'alienazione di quote sociali proprie da parte dell'impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate (n-articolo 959c capoverso 2 cifra 4 e cifra 5 CO);
- l'importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell'impresa, vale a dire quelle garanzie che sono state date in favore di terzi e gli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà (n-articolo 959c capoverso 2 cifra 9 CO);
- gli impegni legali o effettivi se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi, oppure se il loro importo non può essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali). Si tratta di impegni non quantificabili alla data di chiusura e pertanto manca l'elemento determinante per poterlo considerare nei passivi. Se comunque si ritiene che vi potrà essere un deflusso di mezzi occorre farne nota nell'allegato (n-articolo 959c capoverso 2 cifra 10 CO);
- il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai lavoratori (n-articolo 959c capoverso 2 cifra 11 CO);
- le spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili (n-articolo 959c capoverso 2 cifra 12 CO);

- gli eventi importanti successivi alla data di chiusura. Si tratta di dare un'informazione in più per un evento già verificatosi durante il periodo di competenza (per esempio un incendio del magazzino o il crollo della borsa). Tali eventi non possono essere contabilizzati perché fuori periodo ma sono importanti per farsi un quadro della situazione e pertanto vanno menzionati nell'allegato (n-articolo 959c capoverso 2 cifra 13 CO);
- in caso di dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione nell'allegato occorre indicarne i motivi (n-articolo 959c capoverso 2 cifra 14 CO);
- solo per le grandi imprese: i debiti onerosi a lungo termine, suddivisi per scadenza da uno a cinque anni e oltre cinque anni (n-articolo 961a capoverso 1 cifra 1 CO);
- solo per le grandi imprese: gli onorari corrisposti all'ufficio di revisione per i servizi di revisione e per gli altri servizi da esso forniti, indicando separatamente i rispettivi importi (n-articolo 961a capoverso 1 cifra 2 CO).



#### 5.

##### Altre particolarità

Anche il nuovo diritto, a scapito del principio del "*true and fair view*", permette la registrazione di ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, senza prescrivere l'obbligo di sciogliere detti ammortamenti e rettifiche di valore che non risultano più giustificati (n-articolo 960a capoverso 4 CO) (possibilità di creazione di riserve tacite codificata).

Anche il nuovo diritto permette la compensazione diretta fra l'ammontare proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e delle altre riserve latenti e l'ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, a condizione che il risultato economico così ottenuto non si presenti nella sua entità in modo più favorevole (n-articolo 959c capoverso 1 cifra 3 CO). Il termine "in modo più favorevole" nella letteratura viene definito come una variazione superiore al 10-20% del risultato aziendale effettivo. L'ammontare delle riserve tacite esistenti non deve essere indicato.

Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria, ovvero (elenco non esaustivo) le società i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa e le società debentrici di un prestito in obbligazioni, come pure le società che oltrepassano, per due

esercizi consecutivi, due dei valori seguenti: (i) somma di bilancio di 20 milioni di franchi, (ii) cifra d'affari di 40 milioni di franchi e (iii) 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua (vedi articolo 727 CO), devono redigere una relazione annuale e integrare nel conto annuale un conto dei flussi di tesoreria (n-articolo 961 CO). Per completezza occorre evidenziare che il conto dei flussi di capitale, già da tempo viene richiesto dalle norme contabili IFRS, US-GAAP e Swiss GAAP FER<sup>[3]</sup>. La funzione del conto dei flussi di tesoreria consiste nella congiunzione della situazione patrimoniale con la situazione reddituale, come pure nell'esposizione degli effetti delle decisioni aziendali, e pertanto rappresenta un valido elemento di gestione, a torto poco considerato dalle PMI.

Infine, per i non contabili che si devono confrontare con le presentazioni dei conti delle imprese, il nuovo codice indica espressamente che la relazione annuale ha lo scopo di indicare non in cifre la situazione economica dell'impresa, e se del caso, del gruppo alla fine dell'esercizio, evidenziandone gli aspetti che non figurano nel conto annuale. Il n-articolo 961c CO ne prescrive il contenuto minimo:

- ♦ la media annua di posti di lavoro a tempo pieno;
- ♦ l'esecuzione di una valutazione dei rischi;
- ♦ lo stato delle ordinazioni e dei mandati;
- ♦ l'attività di ricerca e sviluppo;
- ♦ gli eventi straordinari;
- ♦ le prospettive dell'impresa.

Viene inoltre specificato che tale relazione non deve essere in contraddizione con l'esposizione della situazione economica dell'impresa come si evince dalla lettura del conto economico. Il revisore deve limitarsi a verificare che la relazione annuale non sia manifestamente in contraddizione con il conto annuale.

#### Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogalerie/nr-saal/PublishingImages/nationalratssaal-10-g.jpg> [24.09.2012]

[http://www.cctreuhand.ch/uploads/RTEmagicC\\_Treuhand.jpg.jpg](http://www.cctreuhand.ch/uploads/RTEmagicC_Treuhand.jpg.jpg) [24.09.2012]

<http://www.thode-treuhand.ch/Resources/shutterstock2515.jpeg> [24.09.2012]

<http://www.bt-olten.ch/images/bild-rechnungswesen.jpg> [24.09.2012]

[1] Il testo delle modifiche approvate dall'Assemblea federale è disponibile nel Foglio federale 2012, pagine 59-82, in: <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/59.pdf> [24.09.2012].

[2] Il testo dell'iniziativa "Minder" è disponibile al seguente link: <http://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis348t.html> [24.09.2012].

[3] Vedi de Lazzer Reto/Kientsch Marion, Konsolidierte Mittelflussrechnung, Praktische Wege zur Beherrschung des dritten Teils der Jahresrechnung, in: Schweizer Treuhänder, n. 5/2012, pagine 323 e seguenti.